# Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente la modifica dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro

(94/C 282/04)

*COM(94) 392 def. — 94/0211(CNS)*

*(Presentata dalla Commissione il 21 settembre 1994)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

vista il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'accordo in materia di pesca tra la Comunità europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro, concluso il 13 marzo 1984 (1), scade il 31 gennaio 1995;

considerando che, a norma dell'articolo 15, in mancanza di una delle parti, l'accordo rimane in vigore per un ulteriore periodo di sei anni;

considerando che si sono svolti dei negoziati al fine di modificare l'accordo in modo da includervi disposizioni intese a promuovere la costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste nel settore della pesca tra armatori comunitari e imprese della Groenlandia;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare l'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo in materia di pesca,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità europea l'accordo in forma di scambio di lettere concernente una modifica dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

---

(1) GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 8.